

in occasione della prossima festa nazionale del 7 giugno ».

RISPOSTA SCRITTA. « La consegna della bandiera, concessa al Corpo della Regia guardia di finanza, per le insigni benemerenze patriottiche e militari del Corpo, che sono consacrate alla Storia, sarà eseguita quanto prima.

« Si sarebbe desiderato fare coincidere la funzione colla posa della prima pietra della caserma che dovrà erigersi in Roma; ma per non ritardare più oltre una solennità, che sta a cuore di tutti, è stato deciso di eseguirla al più presto, e possibilmente nel giorno della festa nazionale.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DA COMO ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Morpurgo « per sapere se intenda di ripresentare il disegno di legge 27 novembre 1909, o di presentarne altro analogo, per la istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio ».

RISPOSTA SCRITTA. « Questo Ministero di grazia e giustizia non ha alcuna difficoltà ad associarsi all'iniziativa che quello dell'agricoltura, nella sua maggior competenza, volesse prendere per la ripresentazione del progetto del 28 novembre 1909 o, di un altro analogo, per la istituzione dei Collegi dei probiviri per l'agricoltura, l'industria e il commercio.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CHIMIENTI ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Sandulli, « sui criteri con i quali si applica l'articolo 39 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice penale, nei riguardi dei condannati a pena perpetua, secondo l'abrogato codice penale, e sulla necessità di proporre, in sede di grazia, la commutazione per coloro il cui caso sia stato negativamente risolto dalle Sezioni di accusa e che abbiano già scontato oltre trenta anni di pena, raggiungendo la classe di merito ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Sulla interpretazione dell'articolo 39 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice penale

la giurisprudenza della Corte di cassazione, dopo le prime dubbiezze, si è ormai da tempo recisamente e costantemente affermata nel ritenere che, per farsi luogo alla commutazione della pena perpetua, applicata, sotto l'impero delle precedenti legislazioni, sia necessario, in ogni caso, che il delitto, pel quale ha avuto luogo la condanna, sia represso dal Codice attuale con pena temporanea, e negando il detto beneficio tutte le volte che il delitto commesso importi, anche secondo il nuovo Codice penale, l'ergastolo, tuttochè pel concorso di circostanze attenuanti, all'ergastolo sia sostituita la reclusione per trenta anni.

« Tale giurisprudenza si attiene ad una interpretazione letterale e molto rigorosa della disposizione di legge in esame, e si basa, principalmente, sulla considerazione che il primo capoverso dell'articolo 39 contiene una seconda ipotesi da riannodarsi a quella fondamentale, di cui al primo comma, della quale, pertanto, sottintende tutte le premesse, precisamente quella che, pel fatto definito nella sentenza di condanna, il nuovo Codice stabilisca una pena temporanea.

« Si oppone dall'altra parte non essere equo guardare al solo titolo del reato, senza tenere in conto alcuno le circostanze, che lo accompagnano, e che, secondo l'attuale legislazione penale, hanno l'efficacia di ridurre la pena da perpetua in temporanea, dovendosi invece considerare il fatto non in astratto per dedurne la natura del delitto punito, ma in concreto, così come è avvenuto, e cioè, con tutte le contingenze oggettive e soggettive emergenti dalla sentenza stessa, ed, ispirandosi più che alla lettera della legge, alla volontà del legislatore. Si osserva che l'articolo 39 è stato senza dubbio dettato allo scopo di estendere ai condannati alla più dura pena del carcere perpetuo il beneficio sancito, per i giudicabili, dall'articolo 2 ultimo comma del Codice penale, facendoli fruire delle più benigne disposizioni della nuova legislazione penale.

« Secondo questi concetti dovrebbero perciò essere restituiti alla società civile, dopo un certo tempo più o meno lungo, tutti coloro che, pur essendo stati condannati a pene perpetue sotto l'impero di altre leggi, sarebbero stati invece passibili solo di pena temporanea, se, per lo stesso fatto, fossero stati giudicati secondo la nuova legislazione; e di questa seconda